Allegato "B" all'atto N.154955/52323 di repertorio del dr. F. Treccani Notaio.

STATUTO

"ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PER L'INFANZIA CRISTO RE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

*** * ***

ART.1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITA'

1. L'associazione, originariamente denominata

"SCUOLA DELL'INFANZIA CRISTO RE",

ha sede nel Comune di Brescia (BS) via Renato Serra N.4 ed è stata costituita con atto in data 18.2.1977 N.12640/5175 di repertorio del dr. A. Metelli.

La sede è posta nei locali di proprietà delle suore della Congregazione "Suore Maestre di Santa Dorotea" di Brescia, alle quali venne affidata l'educazione e l'istruzione dei bambini frequentanti la scuola.

Quando la presenza delle religiose venne meno, nell'anno 2014, alcuni laici -per non disperdere il patrimonio educativo- decisero di subentrare e proseguire nella gestione dell'attività ed a tal fine venne variato il testo dello statuto con deliberazione assembleare di cui al verbale in data 20.1.2014 N.146042/46692 di repertorio del dr. F. Treccani, registrato presso l'agenzia delle Entrate -Agenzia di Brescia 1- in data 14.2.2014 N.1136 Serie 1T, attualmente in vigore.

L'associazione non è riconosciuta.

2. Il presente statuto è stato adeguato alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione -alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore- della qualifica di Ente del Terzo Settore e della seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PER L'INFANZIA CRISTO RE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

in forma abbreviata:

"ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PER L'INFANZIA CRISTO RE - E.T.S.".

L'associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "E.T.S." o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "E.T.S." e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono tassativamente subordinati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Brescia (BS).

Il trasferimento della sede dell'associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata e svolge la propria attività nell'ambito della Regione Lombardia.

ART.2 - SCOPI, FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e sei anni, nei seguenti settori e ambiti:

a) dell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi (D.Lgs. n.117/2017 Art.5 lettera d);

b) dei servizi e interventi socio-educativi e sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8.11.2000 n.328 e successive modificazioni e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni ed a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D.Lgs. n.117/2017 Art.5 lettera a);

c) delle attività culturali di interesse sociale con finalità educative, nonchè delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'associazione (D.Lgs n.117/2017 Art.5 lettera i);

d) della formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs. n.117/2017 Art.5 lettera l);

e) dell'erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socio-educativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio Direttivo (D.Lgs n.117/2017 Art.5 lettera u).

2. Nell'ambito delle attività di cui all'ART.2.1., l'associazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socio-educativi (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi e quant'altro) per le bambine e i bambini dai tre mesi ai sei anni di età salvo eccezioni consentite dalle norme.

Tali sevizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istru-

zione (D.Lgs. n.65/2017 Artt.1, 2 e 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n.62/2000, con D.M. del 28.2.2001 n.488/2138 e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.
Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, l'associazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola-servizio educativo-insegnanti-educatori-genitori.
L'associazione mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.
3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dall'associazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna con priorità ai residenti nel territorio del Comune di Brescia, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.
4. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socio-educativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.
5. L'associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria.
Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.
6. L'associazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

ART.3 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente ART.2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo Settore. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili nel rispet-

to dei citati limiti e condizioni.

2. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente ART.2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D.Lgs. n.117/2017 Art.7).

ART.4 - VOLONTARI E DIPENDENTI

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

ART.5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dallo stato patrimoniale in data 31.12.2022.

Detto patrimonio potrà essere incrementato da donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori e con acquisti destinati dal Consiglio Direttivo all'incremento patrimoniale.

L'associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

2. L'associazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

. le quote associative,

. le entrate patrimoniali,

. le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente ART.2;

. i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socio-educative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o co-progettazione;

. le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;

. i proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente ART.3;

. ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di Ente del Terzo Settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.79 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni.

ART.6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.7 - ASSOCIATI

1. Tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e le persone giuridiche, che diano pieno affidamento per l'attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e condividano i principi educativi ispirati alla visione cristiana della vita e della libertà di educazione, possono presentare al Consiglio Direttivo la domanda di ammissione all'associazione, che dovrà recare la dichiarazione

di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, con esplicita adesione all'identità e alle finalità dell'associazione di cui all'ART.2 del presente statuto e di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Nel caso di persona giuridica, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti con l'identità e le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, oppure motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può entro 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione richiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea degli associati.

La deliberazione di ammissione è annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

La qualifica di associato non dà diritti o vantaggi di carattere economico, trattandosi di Associazione del Terzo Settore, senza fini di lucro e nemmeno crea diritti di comproprietà, uso od altri diritti reali riguardanti i beni dell'associazione stessa.

3. Sono associati:

ordinari:

. un genitore per ogni bambino iscritto nell'anno scolastico di riferimento;

. coloro che, avendo sottoscritto la domanda di ammissione all'associazione e avendo acquisito tale qualifica a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, versano la quota associativa annuale di importo corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio stesso e adottato dall'assemblea degli associati;

sostenitori:

le persone fisiche o giuridiche che versano una somma a fondo perduto o effettuano una donazione sia in denaro sia in natura.

4. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato -con i relativi diritti- non è trasferibile.

ART.8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto:

. di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, se iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale,

. di eleggere le cariche sociali e di candidarsi ad esse in occasione del rinnovo, di conoscere i programmi dell'associazione, di partecipare alle attività promosse dalla stessa,

. di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli

scopi dell'associazione nei modi determinati dagli organi dell'associazione,

. di essere informati sulle attività dell'associazione e prendere visione dei bilanci e consultare i libri dell'associazione a norma dell'art.20 del presente statuto.

2. Tutti gli associati hanno il dovere di:

. rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonchè di conformarsi alle delibere degli organi sociali competenti e osservare tutta la normativa associativa,

. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo,

. tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'associazione e che non crei pregiudizi all'ente stesso o alla sua attività e non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione,

. collaborare con il organi associativi, impegnandosi nell'interesse comune a contribuire al perseguimento delle finalità dell'associazione e dei suoi programmi e attività.

ART.9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza, decesso o -in caso di persona giuridica- estinzione.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

3. L'esclusione di un associato è deliberata, con voto segreto dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'associato interessato, nel caso in cui l'associato contravvenga agli obblighi dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'associazione.

4. L'associato ordinario è dichiarato decaduto a seguito di provvedimento di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere ad eccezione di quelli di natura colposa. L'associato decade altresì se non ha provveduto a versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

5. L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o decadenza per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o con PEC.

6. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ma non in caso di esclusione.

ART.10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'associazione sono:

. l'assemblea degli associati;

. l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);

. il Presidente;
. l'Organo di controllo e il revisore legale, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina.
2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai componenti del Consiglio Direttivo che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art.8 n.3 lettera a) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

ART.11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Le assemblee degli associati sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo, per il tramite del Presidente, ai sensi dell'art.20 del codice civile, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Inoltre è convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, l'urgenza o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea. L'invito, firmato dal Presidente, dovrà essere inviato, anche in via telematica, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 (ventiquattro) ore prima in caso di convocazione d'urgenza.
3. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito Regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.
4. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.
5. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, in particolare:
. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli Organi sociali,
. nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo di controllo,

. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
. delibera sull'esclusione degli associati e sulla loro decadenza;
. approva il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia;
. approva il programma di attività con l'eventuale bilancio preventivo;
. delibera la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socio-educativi, su proposta del Consiglio Direttivo;
. ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
. delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con le maggioranze qualificate previste dallo statuto;
. delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza e su quelli che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporle.

6. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti l'estinzione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART.12 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

2. E' composto da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, eletti dall'assemblea degli associati scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

4. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente ART.10, comma 2.

ART.13 - CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che

si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382 del codice civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del consigliere interessato.

2. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano per 3 (tre) volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

3. Le dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno nella successiva seduta del Consiglio Direttivo.

In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

4. Il consigliere dichiarato decaduto, dimesso o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa, è sostituito dal primo dei non eletti e, ove mancasse, cooptato dal Consiglio Direttivo. Se cessano dalla carica più della metà dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio si considera interamente decaduto ed il Presidente procede a convocare l'assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti surrogati o cooptati rimangono in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

ART.14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'assemblea degli associati. In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

a) elegge il Presidente e il Vice Presidente, nella sua prima seduta,

b) fatte salve le competenze dell'assemblea, delibera i regolamenti relativi al personale, al funzionamento della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi e socio-educativi connessi,

c) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro,

d) nomina il segretario, il direttore scolastico, ove si ritenga di prevederlo, il coordinatore/la coordinatrice di classe, gli insegnanti della scuola nonchè i coordinatori dei servizi e delle attività di interesse generale avviate,

e) delibera l'istituzione di nuove sezioni ed eventuali nuovi gradi di scuola, nonchè l'avvio di servizi e interventi

socio-educativi e delle altre attività di interesse generale di cui all'ART.2 del presente statuto,
f) individua le attività diverse di cui all'ART.3 del presente statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi,
g) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati,
h) ferma restando la gestione autonoma della scuola, delibera di partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art.55 D.Lgs. n.117/2017 in linea con gli scopi del presente statuto per lo svolgimento dei servizi socio-educativi,
i) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione, nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art.14, primo comma, del D.Lgs. n.117/2017, ovvero qualora ritenuto opportuno,
j) predispone il programma di attività annuale da sottoporre all'assemblea degli associati,
k) delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola e dei servizi socio-educativi nel rispetto dei limiti di cui all'art.79 del codice del Terzo Settore e dell'art.91-bis, primo comma, D.L. n.1/2012, convertito con L. n.27/2012 e del D.M. n.200/2012 e disposizioni attuative,
l) delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni e affidamento lavori,
m) delibera sull'acquisto e sull'alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati,
n) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art.17, secondo comma del D.Lgs. n.207/2001 con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti in carica del Consiglio Direttivo,
o) delibera in merito all'ammissione di nuovi associati, nonché in merito all'esclusione o alla declaratoria di decadenza degli associati, nei casi e con le modalità di cui all'ART.7 del presente statuto,
p) propone all'assemblea degli associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socio-educativi,
q) adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio Direttivo dalle leggi e dai Regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'associazione (D.Lgs. n.117/2017 Artt. 25 e 26);
r) approva ogni tipo di Regolamento sia necessario per il buon funzionamento dell'associazione.

ART.15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al-

l'anno per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati, nonchè ogni qualvolta necessario, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) dei componenti il Consiglio stesso. Alle adunanze del Consiglio Direttivo partecipa il coordinatore/la coordinatrice di classe con facoltà di esprimere pareri consultivi.

2. L'invito, firmato dal Presidente, dovrà essere trasmesso, anche in via telematica, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza. L'adunanza è valida quando sono presenti almeno 3 (tre) dei componenti in carica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può invitare alle adunanze consulenti, esperti e chiunque altro, senza diritto di voto.

3. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative al precedente ART.14, lett. n), sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, in caso di questioni concernenti persone.

4. Il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo viene redatto dal segretario dell'associazione, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario.

Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione, a giustificazione del suo voto.

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo siano svolte per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni e con le modalità previste per l'assemblea dall'ART.11, terzo comma, del presente statuto.

ART.16 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed esercita tutte le funzioni allo stesso conferite dalle leggi e dal presente statuto.

Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione allo stesso delegate dal Consiglio Direttivo in sede di nomina.

3. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica nella

successiva adunanza del Consiglio Direttivo.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente, anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta; in caso di contemporanea assenza, ne fa le veci il componente più anziano di nomina.

ART.17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge; rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.
2. All'Organo di controllo si applica l'art.2399 del codice civile. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio Direttivo l'Organo di controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

ART.18 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.
2. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi

e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art.13 del Codice del Terzo Settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo, se nominato.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'ART.3 del presente statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

5. L'associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art.16 del D.Lgs. n.117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori, nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art.14 del D.Lgs. n.117/2017, il Consiglio Direttivo può deliberare di provvedere alla sua redazione.

ART.19 - IL SEGRETARIO

1. Il segretario dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri dell'associazione. Cura tutta la parte amministrativa dell'associazione e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità dell'associazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio Direttivo a enti e centri di servizio esterni, compila il bilancio di previsione e il suo consuntivo.

2. Il segretario ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

3. Il segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo ed opera secondo le sue disposizioni.

ART. 20 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili fiscali, deve tenere i seguenti libri:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-

blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli eventuali altri Organi sociali;
d) il registro dei volontari.
2. Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri e i registri dell'associazione. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo che, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'associazione. I libri dell'associazione non potranno essere asportati né potrà essere estratta copia degli stessi se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART.21 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'associazione, con conseguente sua estinzione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'assemblea degli associati convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
2. Con la medesima deliberazione, l'assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione, che potrà essere attribuito previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, primo comma, del D.Lgs. n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'assemblea degli associati avente analoghe finalità. Nel caso l'assemblea degli associati non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà ad attribuirlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, primo comma, del D.Lgs. n.117/2017.

ART.22 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e in particolare la legge 5 giugno 2016 n.106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. e -per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore- le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private.
F.to: Giorgio Trilli
" FRANCO TRECCANI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.